



Verbale n. 17 del 28 dicembre 2022

OGGETTO: Parere sulla revisione periodica delle società partecipate al 31/12/2021 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016 e ss.mm.

L'anno duemilaventidue il giorno 28 del mese di dicembre l'Organo di revisione economico finanziaria, Dott. Mauro Loru, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 29 novembre 2021 esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 33, avente per oggetto:

“Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2021 e relazione sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016. Approvazione”.

Premesso che:

l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

Richiamato:

il piano di razionalizzazione straordinario approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 27/09/2017, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016;

Visto:

il d.lgs. 175/2016 ed in particolare l'articolo 20, il quale disciplina la revisione periodica delle partecipate, in base al quale le amministrazioni sono tenute ad adottare un piano di razionalizzazione qualora rilevi:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Fino al 31/12/2018 tale requisito è dimezzato a 500.000 euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;



Vista:

la proposta in oggetto, dalla quale emerge che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

Visti:

i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000;

Considerata:

la coerenza del piano con la normativa sovraordinata;

ESPRIME

Per quanto di competenza, parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

San Nicolò d'Arcidano, 28 dicembre 2022.

Dottor Mauro Loru